

COMUNE DI CONCESIO: POLIZZA ALL RISKS PROPERTY			
	Proposta di Variante	Punti	Servizi offerti
1	<p>ART. 1 – DURATA DEL CONTRATTO Inserimento clausola La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE.</p>	2	X
2	<p>ART. 2– RECESSO ANTICIPATO ANNUALE Elevazione del termine per la Società a 120 giorni. Testo nuovo articolo: È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale. In alternativa alla variante 3</p>	2	X
3	<p>ART. 2– RECESSO ANTICIPATO ANNUALE Rinuncia da parte della Società di esercitare la facoltà di recesso Testo nuovo articolo: È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. In alternativa alla variante 2</p>	4	
4	<p>ART. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO Sostituzione del testo dell’art. con il seguente: Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione</p>	6	X
5	<p>ART. 33 - SPESE PER ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI - Inserimento Claim Preparation Fee Sono inoltre a carico della Società le spese, nessuna esclusa, di ono-rari di architetti, ingegneri, società di consulenza o altri professionisti appositamente incaricati allo scopo dal Contraente per la prepa-razione, la presentazione, la certificazione e la verifica di tutti i do-cumenti, prove o informazioni richieste dall’assicuratore o dal perito in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza. Il pagamento sarà eseguito direttamente dalla Società a favore del soggetto incaricato. La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, con il limite di € 10.000,00 per anno.</p>	2	X
6	<p>ART. 46 - DEROGA ALL’ ASSICURAZIONE PARZIALE Elevazione limite (...). Tuttavia, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 25.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.</p>	2	X

7	<p>ART. 51 - EVENTI ATMOSFERICI – Eliminazione dell'esclusione Sono inoltre esclusi i beni mobili posti all'aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne gru, ciminiere, e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono invece compresi serbatoi, macchinari e impianti situati all'aperto per loro naturale uso e destinazione.</p>	4	
8	<p>ART.78 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI Eliminazione periodo Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione: aa) che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione; bb) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari; cc) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non siano soddisfatte una di tali condizioni si applicano le norme che seguono: aaa) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; bbb) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aaa), defalcato dell'importo come bbb). <i>In alternativa variante 9</i></p>	2	
9	<p>ART.78 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI Eliminazione periodo Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione: aa) che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione <i>In alternativa variante 8</i></p>	4	X
10	<p>ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI FRANCHIGIA FRONTALE Riduzione della franchigia frontale da € 1.500,00 a € 1.000,00</p>	6	X
11	<p>ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO Elevazione del limite di indennizzo per periodo di assicurazione da € 150.000,00 a € 200.000,00</p>	4	X
12	<p>ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE, DECORTI-CAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E RIEMPIMENTO DEL TERRENO Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione a € 100.000,00 a € 150.000,00</p>	4	X
13	<p>ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - TERREMOTO Scoperto 5% – Franchigia min da € 10.000,00 a € 7.500,00</p>	4	
14	<p>ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - TERREMOTO Elevazione del limite di indennizzo 50% Somma Assicurata alla singola partita da max 7.500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione a max 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.</p>	4	

15	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - INONDAZIONI, ALLUVIONI Scoperto 5% – Franchigia min da € 10.000,00 a € 7.500,00	4	
16	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - INONDAZIONI, ALLUVIONI Elevazione del limite di indennizzo dal 50% al 60% S.A. della singola partita per evento, max € 7.500.000,00	4	
17	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - ALLAGAMENTI Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione da € 5.000.000,00 a € 6.000.000,00	4	X
18	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – SOVRACCARICO NEVE E GHIACCIO Abolizione scoperto – Franchigia Min. da € 5.000,00 a € 2.500,00	2	X
19	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – TERRORISMO E SABOTAGGIO Scoperto 5% – Franchigia min da € 5.000,00 a € 2.500,00	2	X
20	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – BENI ELETTRONICI Riduzione della franchigia da € 1.500,00 a € 500,00	2	X
21	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE Riduzione della franchigia da € 500,00 a € 250,00	2	X
22	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – SUPPORTO DATI E RICOSTRUZIONE DATI Riduzione della franchigia da € 1.500,00 a € 500,00	2	X
23	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – CONDUTTORI ESTERNI Riduzione della franchigia da € 1.500,00 a € 1.000,00	2	X
	Totale		48